

ALBERTO GERMANÒ

Università La Sapienza, Roma, Italia
e-mail: albertoger36@gmail.com
ORCID: 0009-0003-5707-1408

Sulla nozione di azienda agricola nel diritto dell’Unione europea*

On the concept of an agricultural holding
in European Union law

L’autore esamina la questione che è stata sottoposta all’esame della Corte di giustizia e che verte sul problema se possa definirsi “azienda” l’organizzazione del vinicoltore che coltiva anche vigneti altrui presi in affitto e che si serve di una pressa altrui utilizzata, però, sotto il suo controllo e la sua responsabilità. E ciò al fine di potere utilizzare legittimamente i termini specifici di cui all’allegato VI del Reg. delegato 2019/33 secondo quanto stabilito dall’art. 54, par. 1, comma 2, del detto regolamento.

Parole chiave: azienda, azienda vinicola, indicazione del vino, condizioni specifici

The author analyses the question that has been referred to the Court of Justice on whether a winemakers’ organisation which cultivates vineyards leased from other parties and uses the work of other persons under its control and responsibility can be defined as a “holding.” Proper interpretation of this is required in order to lawfully apply the specific terms set out in Annex VI of Delegated Regulation 2019/33 in accordance with Article 54(1)(2) of that Regulation.

Keywords: holding, winery, wine designation, specific conditions

1. Nel diritto dell’Unione europea una definizione generale di “azienda” è rinvenibile, oggi, nel Reg. (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021 recante

* Questo mio scritto è un omaggio ad Aleksander Lichorowicz. Ricordando le ore trascorse insieme nei locali dell’IDAIC in piazza d’Azeglio, a Firenze, discutendo di diritto. E con il ricordo del 16 dicembre 1988, in una giornata con la neve, in Cracovia.

norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune. L'art. 3 del detto Regolamento, pur precisando che le definizioni ivi dettate si intendono "ai fini del presente regolamento", stabilisce al punto 2 che per azienda si intendono "tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro"¹.

Si rileva che nessuna definizione di azienda era contenuta nell'art. 3 del vecchio Reg. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati agricoli; però tale articolo rinviava, per le definizioni, a quelle contenute nel Reg. 1307/2013 sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. Ed era questo regolamento che, all'art. 4, definiva l'azienda come "tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro".

Da quest'ultima definizione si ricavano sicuramente tre dati, quegli stessi tre dati che oggi si ricavano dalla vigente definizione del 2021: 1) l'azienda è un "complesso" di singole parti che costituiscono un intero², posto che si dice "tutte le unità"; 2) l'azienda agricola è gestita da un solo gestore, dato che si dice "un agricoltore"; 3) l'azienda agricola che interessa il diritto dell'Unione europea è situata, tutta quanta, nel territorio di uno solo Stato membro, dato che si dice "nel territorio di *uno stesso Stato* membro".

Il terzo dato non ha bisogno di alcuna precisazione: quali siano gli attuali 27 Stati membri dell'Unione europea è di comune conoscenza. Quanto al significato di "agricoltore" di cui al secondo dato, si prende atto che al punto 1 del detto art. 3 del Reg. 2021/2115 è definito l'agricoltore come colui –

¹ Nella traduzione francese è detto che per *exploitation* si intende "l'ensemble des unités utilisées aux fins d'activités agricoles et gérées par un agriculteur, qui sont situées sur le territoire d'un même Etat membre". Nella traduzione spagnola è detto che per *explotación* si intende "todas las unidades utilizadas para actividades agrícolas administradas por un agricultor y situadas en el territorio de un mismo Estado miembro". Anche nella traduzione inglese è detto che per *holding* si intende "all the units used for agricultural activities and managed by a farmer situated within the territory of the same Member State". Il punto centrale è il termine *unità, unité, unidad, unit*.

² L'unità presuppone l'esistenza di "parti" o "porzioni" in cui si divide, appunto, un tutto unico. Marco Giuniano Giustino, storico romano del 3° sec. d.C., diceva nella *Epitoma Historiarum Philippicarum Trogi Pompei* (Riassunto delle Storie filippiche di Pompeo Trogo): "si mundi quae nunc partes sunt, aliquando unitas fuit" ["se quelle cose che ora sono *parti* del mondo, furono un tempo un tutto solo ed unico" (quindi, le *res*, parti del mondo come totalità)]; riportato (anche) in E. Bianchi, R. Bianchi, O. Lelli (a cura di), *Dizionario illustrato della lingua latina*, Firenze 1984, p. 1640. Anche il *Collins Advanced Dictionary of English*, Glasgow 2009, p. 1713, spiega il termine *unit* così: "a unit is one of the parts that a textbook is divided into": quindi, "parti", "porzioni" [nella specie, di un libro].

persona fisica o giuridica o gruppo di persone fisiche o giuridiche – che “esercita un’attività agricola quale determinata dagli Stati membri”, e più precisamente determinata “in modo tale da consentire di contribuire alla fornitura di beni pubblici e privati” sia attraverso l’allevamento di animali o la coltivazione, sia attraverso il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione (così l’art. 4, par. 2, Reg. 2021/2115). Dunque, poiché con il secondo dato si fa un rinvio alla definizione di agricoltura come determinata da ogni singolo Stato membro con riguardo all’allevamento, alla coltivazione, al mantenimento del terreno in modo idoneo all’allevamento o alla coltivazione, esso è un dato che, ai fini di questo mio saggio, non interessa³. Invece è il primo dato che qui mi interessa, perché ne tratta la sentenza della Corte di giustizia del 23 novembre 2023, in causa C-354/22, Weingut c. Land Rheinland-Pfalz, la sentenza che mi ha sollecitato questo scritto.

Dunque, cosa sono “tutte le *unità* – l’ensemble des *unités*; todas las *unidad*es; all the *units* – usate per attività agricole e gestite da un agricoltore e situate nel territorio di uno stesso Stato membro?

2. Nell’Ordinamento giuridico italiano dell’agricoltura, un complesso di beni gestito da un soggetto può dar luogo o a un complesso pertinenziale o fondo attrezzato (art. 817 c.c.), oppure a un’azienda, ovvero sia, come recita l’art. 2555 c.c., il “complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. Se il primo è creato dal proprietario del fondo che al suo servizio o al suo ornamento ha posto delle “cose”, il secondo è creatura dell’imprenditore e che, a differenza del primo, è costituito, non solo da “cose” corporali, ma anche da altre entità come beni immateriali, diritti, servizi, contratti che accedono al fondo per ottenere utili e profitti imprenditoriali⁴. In ultima analisi, nel diritto italiano – che dal 1942 non ha più uno specifico codice commerciale – sono considerati, in due diversi

³ Al riguardo v. A. Germanò, E. Rook Basile, *Manuale di diritto agrario comunitario*, Torino 2014, p. 199 ss. È, in sostanza, il requisito dell’unisoggettività, di cui tratta l’art. 2135 del codice civile italiano in relazione al legame tra attività connesse e attività agricole principali: cfr. A. Germanò, *Manuale di diritto agrario*, Torino 2022, p. 91 ss.

⁴ René Savatier, nel 1959, e Charles Reich, nel 1964, prendevano in considerazione anche i “privilegi”, i contingentamenti, le concessioni, le autorizzazioni, le “largess”, definendoli, rispettivamente, “biens patrimoniaux” o “new properties”, anch’essi rilevanti in modo oggettivo, perché funzionalmente coordinati all’esercizio di un’attività imprenditoriale e goduti in modo mediato attraverso la costituita organizzazione aziendale. R. Savatier, *Les métamorphoses économiques et sociales du droit privé d’aujourd’hui*, Paris 1959, p. 108; Ch. Reich, *The New Properties*, “The Yale Law Journal” 1964, no. 5, p. 733.

articoli, due distinti *complexi* di beni, uno è il fondo attrezzato (il *fundus instructus* di Ulpiano, nel Digesto 33,7,8), un altro è l'azienda⁵. E l'azienda risulterebbe – secondo alcuni autori – in una pluralità di beni giuridicamente disarticolati nonostante la loro unità sotto il profilo economico, oppure – secondo altri autori – in una *universitas*, cioè in un'altra cosa di per sé stessa, in un *nuovo* oggetto e come tale regolato⁶. Comunque è chiaro che l'azienda – quale complesso di beni – è un istituto diverso dall'impresa che è attività ex art. 2135 o ex art. 2195 del codice civile italiano, complesso che è creazione, appunto, del titolare dell'impresa.

3. Anche nel diritto francese – che ha distinte codificazioni per il diritto civile, il diritto commerciale e il diritto “rurale” – si fa distinzione tra l'*exploitation-bien* e l'*exploitation-activité*, perché è ben chiara la distinzione tra l'operazione con cui il titolare del diritto di proprietà del fondo crea, tra il fondo e le cose e gli animali, un rapporto in modo stabile “per il servizio e la coltivazione di [questo] fondo (art. 524 code civil) sicché tali cose e tali animali diventano beni “immeubles par destination” protette, giuridicamente, dalle stesse norme del *code civil* che regola il diritto di proprietà sul “fonds de terre”, rispetto all'operazione con cui l'agricoltore organizza i beni e i diritti che, uniti nel “fonds de culture”, gli servono alla produzione e che trovano la regolamentazione, quanto all'agricoltura, nel *code rural* che contiene le regole applicabili all'attività agricola e a coloro che la praticano⁷.

⁵ Si noti che il complesso pertinenziale è *somma* di utilità, mentre il complesso aziendale è *sintesi* di utilità, ma entrambi sono caratterizzati da un'unica vicenda giuridica per propagazione degli effetti dalla cosa principale alle cose accessorie nel primo (art. 818 c.c.) e per la sussunzione dei vari beni nel “tutto” del secondo (art. 2556 c.c.).

⁶ A tal fine è utile ricordare che nel diritto romano il giurista Sesto Pomponio del 2° sec. d.C. distingueva (nel suo liber 30 ad Sabinum, riportato in Digesto 41, 3, 30) le *res in corpora unita* (le cose semplici), in *corpora ex contingentibus* (le cose composte, in cui vi è una coerenza *fisica* che fa dei vari elementi, ad esempio di un edificio o di una nave, una cosa sola) e in *corpora ex distantibus* (le cose complesse, in cui la coerenza è *funzionale* ed è ciò che lega assieme varie cose che il diritto considera come se fosse una sola, ad esempio un gregge, una biblioteca). La particolarità della cosa complessa (cioè della *res ex distantibus*) è data dal fatto che da una *pluralità ontologica* di cose si passa a un'*unitaria considerazione logica*, e che è il diritto quello che opera questa specifica considerazione, nel senso che è per il diritto che le *varie cose* sono considerate *una* (sola) cosa e *un* (nuovo) oggetto e come tale regolate. Sul punto v. D. Barbero, *Le universalità patrimoniali. Universalità di fatto e di diritto*, Milano 1936. Cfr. anche R. Tommasini, *Contributo alla teoria dell'azienda come oggetto di diritti*, Milano 1986.

⁷ Cfr. in argomento A. Germanò, E. Rook Basile, *Lineamenti di diritto agrario francese*, Milano 1988, p. 33 ss.; E. Rook Basile, *Code rural*, in: *Digesto*, Torino 1988.

Anche nel diritto spagnolo – anch'esso distinto in *código civil* e *código de comercio*⁸ – rinveniamo qualcosa di simile al diritto italiano. L'argomento è, dunque, anche qui quello dei “beni” che l'agricoltore spagnolo organizza per l'esercizio della sua attività agricola. O, meglio, il problema è se, con riferimento all'attività agricola esercitata in forma imprenditoriale, si possa parlare di azienda, e dunque di azienda agraria, o se invece si debba ancora ammettere, in agricoltura, la perfetta giustapposizione del fondo rustico attrezzato rispetto all'azienda commerciale: in altre parole, la questione è se «azienda» sia un concetto che pertiene solo al diritto commerciale spagnolo, perché è un complesso di beni che non accedono semplicemente al fondo rustico.

Nei codici spagnoli non vi è distinzione normativa tra impresa e azienda, ma leggi e sentenze sempre di più parlano di “*explotación*”, “*establecimiento*”, “*negocio*”, “*fondo de comercio*”, “*tienda*”, “*casa comercial*” o “*hacienda*” per indicare il complesso di beni con il quale l'imprenditore esercita la sua impresa; e la dottrina spagnola afferma che “*el establecimiento, [è] instrumento al servicio de la actividad económica, [sicché] entra en la categoría de los bienes instrumentales con valor económico*”⁹; in tal modo mi sembra che sempre più la dottrina spagnola si orienti a separare l'aspetto soggettivo da quello oggettivo ogni volta che si serve, per indicare detti aspetti, dell'unico termine “*empresa*” che era già usato in modo indifferenziato per designare tanto ciò che noi italiani chiamiamo impresa, quanto ciò che noi chiamiamo azienda. Ma, per la presenza dei due codici, nel diritto spagnolo il problema non è quello delle definizioni. L'operatore agricolo che produce per il mercato è, come nell'Ordinamento italiano, un imprenditore non-commerciale, ovverosia, per usare il linguaggio del diritto spagnolo, è un “*empresario civil*”.

4. Ciò che ora mi preme mettere in evidenza è che il diritto italiano, come quello francese e quello spagnolo, pur prevedendo che l'azienda è un “complesso”, non specificano che è un complesso di “unità”: cioè non usano il termine “unità”, come invece fa l'art. 3 del Reg. 2021/2115 che si riferisce a “tutte le unità”, allo “*ensemble des unités*”, a “*todas las unidades*”, ma il più generico termine di “bene”¹⁰. Si deve intendere che “unità” corrisponde a “beni”?

⁸ Il codice di commercio spagnolo, che risale al 1885, è stato aggiornato nel 2023.

⁹ R. Uria, *Derecho mercantil*, Madrid 2001.

¹⁰ L'inizio del punto 2 dell'art. 3 del Reg. 2021/2115 recita in lingua polacca: “*gospodarstwo oznacza wszystkie składniki*”; se *składniki* fosse traducibile in italiano – come fa il

Probabilmente sì, perché l'azienda, l'*exploitation-bien*, l'*establecimiento* può comprendere anche beni, *biens*, *bienes* non solo corporali ma altresì immateriali e diritti e servizi e contratti, che, integrandosi, costituiscono un tutto unico. Le "unità" sono, in altre parole, "porzioni del mondo"¹¹, e quindi va rigettata l'idea, che immediatamente sovviene alla mente, secondo cui il termine "unità" sarebbe espressione di qualcosa da intendere in senso territoriale. E così forse dovremmo correttamente concludere se ci si riferisse soltanto all'*azienda vitivinicola*, dato che l'art. 54 del Reg. delegato 2019/33 stabilisce che i termini elencati nel suo allegato VI con riferimento a siffatta azienda¹² sono utilizzabili "soltanto se il prodotto vitivinicolo è ottenuto *esclusivamente* da uve vendemmiate *in vigneti* coltivati da tale azienda e la vinificazione è *interamente* effettuata *nell'azienda*". E in maniera più chiara è la formula nella lingua francese: "ces mentions ne sont utilisées que si le produit de la vigne est élaboré exclusivement à partir de *raisins récoltés dans les vignobles* cultivés par cette exploitation et si la vinification est entièrement effectuée dans cette exploitation". Sicché saremmo indotti, *prima facie*, a riferire il termine "unità" a particelle di terreno che si integrano fra loro.

5. Il caso oggetto della sentenza della Corte di giustizia in commento era il seguente: il titolare di un'azienda viticola situata a Zell (Germania) produceva vino con uve provenienti non solo dai propri vigneti nella regione della Mosella, ma anche da altri vigneti, siti sempre nella regione della Mosella, ma a 70 chilometri da Zell; questi altri vigneti costui li aveva presi in affitto da altro agricoltore. Ma più in particolare veniva detto che questo affittuario, oltre a raccogliere l'uva nei vigneti affittati, aveva anche il diritto di utilizzare l'impianto di pressatura, sito su un'altra particella dell'affittante, per un periodo di 24 ore dalla vendemmia. E, ancor più in particolare veniva accertato che la pressatura doveva farsi secondo le pratiche enologiche dettate dall'affittuario, ma con personale dell'affittante.

Il vino, così ottenuto, veniva messo in commercio dall'affittuario, utilizzando il termine "Weingut". Il problema sottoposto al giudizio della Corte era se detta denominazione fosse legittima, dato che il vino così denominato proveniva da uve coltivate anche su terreni di proprietà altrui, cioè dell'af-

traduttore automatico Google – nella parola "ingredienti", la disposizione in lingua polacca meglio corrisponderebbe alla mia deduzione secondo cui la parola "unità" del regolamento europeo significa "beni".

¹¹ Cfr. quanto si è detto *supra*, a nota 2, citando il vocabolario italiano e quello inglese.

¹² L'allegato VI, per quanto riguarda la Germania, elenca i termini: Burg, Domane, Kloster, Schloss, Stift, Weinbau, Weingartner, Winzer, e, appunto, *Weingut*.

fittante, e pressate con una pressa dell'affittante. Poteva, cioè, affermarsi che il prodotto vinicolo fosse ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati nell'azienda [quella del vinicoltore che vendemmiava anche su vigneti presi in affitto] e che la vinificazione (che comprende la pressatura) fosse interamente effettuata nell'azienda, le uniche condizioni per potere utilizzare legittimamente il termine "Weingut"?

Nel caso di specie, se da un lato si rilevava che la pressatura delle uve coltivate sul fondo preso in affitto avveniva su una particella territoriale dell'affittante e con personale di costui, tuttavia, da un altro lato, si rilevava che la direzione effettiva, la sorveglianza e la responsabilità della pressatura incombevano sull'affittuario. Può affermarsi che in un simile caso si abbia un'unica azienda, cioè un complesso di "tutte le unità usate per l'attività agricola" di vitivinicoltura da parte di un solo soggetto, cioè dall'affittuario di altrui vigneti e utilizzatore di una pressa altrui?

Già la Corte di giustizia, nelle sentenze del 14 ottobre 2010 in causa C-61/09 e del 2 luglio 2015 in causa C-422/13, aveva affermato che un'unità di produzione presa in affitto può essere collegata all'azienda dell'agricoltore affittuario. Ed è certo che nel sistema giuridico italiano non si è mai escluso che nell'azienda di un agricoltore possano rientrare anche altre particelle di terra prese in affitto¹³.

La questione che, però, rimane è se un siffatto collegamento si verifichi anche quando si tratti di un impianto di pressatura che, nella specie, viene preso in locazione per una durata di 24 ore dopo la vendemmia e quando la pressatura si svolga, pur secondo le pratiche enologiche dell'affittuario, con personale del locatore.

¹³ Il rilievo dell'integrazione, nel complesso dei fondi rustici propri, di fondi rustici altrui può essere dedotto, nel diritto dell'Unione europea, qualora si tenga presente la (originaria) normazione sul diritto di reimpianto. Sotto la vigenza del Reg. 1234/2007 sull'OCM unica, si stabiliva, con riguardo all'utilizzo e al trasferimento dei diritti di reimpianto, che questi utilizzi potessero essere parzialmente o totalmente trasferiti da una a "un'altra azienda all'interno dello stesso Stato membro" (art. 85-decies, Reg. n. 1234/2007). Nel diritto italiano ancor più si trova conferma dell'integrazione di altri terreni nell'estensione della terra originaria, quando l'art. 5-bis del d.lgs. 18 febbraio 2001 n. 228 (come introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99) prevede che, a raggiungere il livello minimo di redditività del c.d. *compendio unico*, possano concorrere, con i terreni già di proprietà di colui che vuole costituire il compendio unico, nuovi terreni agricoli (anche non-confinanti ma "contigui") da lui acquistati. Ma è proprio con riguardo all'azienda che l'art. 10 dello stesso d.lgs. 99/2004 prevede l'ipotesi della *ricomposizione aziendale* – lo *Zupacht* tedesco – per la cui incentivazione sono previsti contratti di affitto che siano diretti a realizzare l'accorpamento aziendale delle particelle finitime dell'agricoltore, allorché è stabilito che siffatti contratti di affitto di altrui terreni siano registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa.

Orbene, a leggere la sentenza in commento ci si accorge senza problemi che per la Corte non vi è dubbio che si abbia, qui, un'unica azienda (quella dell'affittuario) anche se essa non è limitata ai soli terreni di proprietà di costui ma può estendersi a vigneti da lui presi in affitto finanche se situati in luogo lontano da quello in cui il detto soggetto possiede i propri vigneti¹⁴. Solo che a leggere con attenzione la sentenza, ci si rende conto che in ultima analisi la Corte di giustizia si chiedeva se vi fosse un'unica azienda – quella del viticoltore affittuario dei vigneti altrui e locatario della pressa delle uve in essi raccolte – anche quando, come nella specie, ricorresse il contratto di locazione di una pressa che era situata su un terreno del locatore (che era l'affittante degli altri vigneti) e che alle operazioni della pressatura era addetto personale di detto locatore.

Se l'azienda è un complesso di "unità" e se queste – come si è detto e come è da ritenersi – non sono da intendersi come porzioni di spazio territoriale, ma come "elementi del mondo" che si integrano tra loro fino a costituire un tutto unico, si può ben concludere che elemento di tale insieme sia anche il contratto di utilizzazione delle pressa. Ed è certo che nel diritto italiano l'azienda non è costituita dai soli terreni in cui si svolge l'attività agricola, ma altresì da beni immateriali, da diritti e da servizi, e anche da contratti¹⁵.

6. Quale, allora, è la risposta della Corte? Perché ci sia l'azienda del vinicoltore autorizzato ad utilizzare il termine Weingut per designare il vino da lui ottenuto su vigneti presi in affitto e con uve pressate nella pressa altrui sita in una altrui particella, è necessario che l'impianto di pressatura sia messo a disposizione esclusiva dell'azienda vinicola dell'affittuario per il tempo necessario all'operazione di pressatura e che l'affittuario assuma la direzione effettiva, il controllo stretto e permanente e la responsabilità di tale operazione. Solo in tal caso può dirsi che la vinificazione è stata interamente effettuata nell'azienda viticola del vinicoltore, affittuario di vigneti altrui e locatario di una pressa altrui; solo in tal caso costui è autorizzato a utilizzare il termine "Weingut" per indicare il proprio vino.

7. Il mio commento è a Corte di giustizia UE, Sez. V, 23 novembre 2023, in causa C-354/22 – Regan, pres.; Ilesic, est.; Campos Sánchez-Bordona-Weingut A c. Land Rheinland-Pfalz, segnalata con i seguenti dati: "Produzione, commercio e consumo – Agricoltura – Organizzazione comune dei

¹⁴ Nel caso di specie a 70 chilometri da Zell, ma nella stessa valle della Mosella.

¹⁵ Ecco, appunto, anche da contratti.

mercati – Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo – Regolamento delegato (UE) 2019/33 – Indicazione dell’azienda viticola che effettua la vinificazione – Affitto di vigneti altrui e locazione dell’impianto di pressatura presso un’altra azienda viticola – Vinificazione effettuata interamente nell’azienda viticola del vinicoltore affittuario dei vigneti altrui e locatario della pressa altrui”, e con la seguente massima (non ufficiale): “Per potere utilizzare gli specifici termini dell’allegato VI del Reg. delegato 2019/33 della Commissione per quanto riguarda la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, occorre che il vino provenga dalle uve raccolte esclusivamente nei vigneti dell’azienda e che la vinificazione avvenga interamente nell’azienda. E ciò si verifica anche quando l’azienda è costituita anche da vigneti altrui presi in affitto dal vinicoltore e anche se costui si serve di una pressa altrui purché utilizzata sotto il suo controllo e la sua responsabilità”.

BIBLIOGRAFIA

- Barbero D. (1936), *Le universalità patrimoniali. Universalità di fatto e di diritto*, Milano.
- Germanò A. (2022), *Manuale di diritto agrario*, Torino.
- Germanò A., Rook Basile E. (1988), *Lineamenti di diritto agrario francese*, Milano.
- Germanò A., Rook Basile E. (2014), *Manuale di diritto agrario comunitario*, Torino.
- Reich C. (1964), *The New Properties*, “The Yale Law Journal” no. 5.
- Rook Basile E. (1988), *Code rural*, in: *Digesto*, Torino.
- Savatier R. (1959), *Les métamorphoses économiques et sociales du droit privé d’aujourd’hui*, Paris.
- Tommasini R. (1986), *Contributo alla teoria dell’azienda come oggetto di diritti*, Milano.
- Uria R. (2001), *Derecho mercantil*, Madrid.